



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI FONTANETTO PO

Piazza Garibaldi, 5 – CAP. 13040 - Tel. 0161.840114 – C.F. 00347340028

Ordinanza n. 03/2020

OGGETTO: NORME COMPORTAMENTALI PER LA CONDUZIONE DEI CANI IN
AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Premesso che: il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali) viene sovente insudiciato da escrementi e urina di cani;

Considerato che: tali comportamenti recano disturbo e disagio per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, ledono la pubblica igiene e possono porre in pericolo la salute pubblica oltre a provocare un generale senso di degrado del territorio;

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite palette e sacchetti, al fine di poter rimuovere le deiezioni solide e garantire il decoro dell'area urbana e l'igiene pubblica;

Visto l'art 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e smi;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Vista l'Ordinanza 03-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "... E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse".

ORDINA

ai proprietari/conduuttori dei cani:

1. è **vietato** introdurre cani, anche se al guinzaglio, nei **parchi giochi** presenti sul territorio comunale o comunque nelle aree destinate al gioco dei bambini;
2. **di munirsi**, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni solide;
3. di provvedere alla **raccolta** delle deiezioni solide, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, da introdurre in idonei involucri o sacchetti chiusi, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico comprese le zone destinate al verde pubblico;

4. sono **esentati** dalle pratiche sopra descritte: i proprietari/conduttori di cani da caccia in aperta campagna al seguito dei cacciatori, di cani in custodia di greggi, di cani utilizzati in servizio dalle FF.AA. e di Polizia, di cani guida al seguito di persone non vedenti e ipovedenti o diversamente abili.

AVVERTE

Qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza della presente Ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00

MANDA

Agli Uffici Ambiente e Polizia locale la diffusione alla cittadinanza del presente provvedimento.

La pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio On-line dell'Ente da parte dei competenti Uffici/Servizi Comunali;

Alla Asl TO 4 per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Fontanetto Po 10/06/2020

IL SINDACO
Claudia Demarchi